

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE****COMUNE DI GUSSOLA
PROVINCIA DI CREMONA**

☒ Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il **08/07/2026** Nr. Prot. **8420**

C O P I A

SERVIZIO DI ASILO NIDO: APPROVAZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA DEL SERVIZIO E DELLE COMPARTECIPAZIONI A FAVORE DELLE FAMIGLIE RESIDENTI PER L'ANNO EDUCATIVO 2026/2027.

Nr. Progr. **61**
Data **06/07/2026**
Nr. Protoc. **8420**
Seduta Nr. **17**

L'anno DUEMILAVENTISEI questo giorno SEI del mese di LUGLIO alle ore 15:20 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BELLI FRANZINI STEFANO	SINDACO	S
CARBONI LARA	ASSESSORE	S
QUARENGHI ANNA CATERINA	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti</i> 3	<i>TOTALE Assenti</i> 0	

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DOTT.SSA CANDELA SABINA.

In qualità di SINDACO, il SIG. BELLI FRANZINI STEFANO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
SERVIZIO DI ASILO NIDO: APPROVAZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA DEL SERVIZIO E DELLE COMPARTECIPAZIONI A FAVORE DELLE FAMIGLIE RESIDENTI PER L'ANNO EDUCATIVO 2026/2027.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

➤ che la Costituzione della Repubblica italiana:

- sancisce che l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro (art. 1);
- dichiara che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2);
- riconosciuta, a tutti i cittadini, pari dignità sociale ed eguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, sancisce che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3);
- riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto, disponendo che ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art. 4);
- riconosce e promuove le autonomie locali (art. 5);
- riconosciuti i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29), garantisce che vengano agevolati, con misure economiche ed altre provvidenze, la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose, e protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31);

➤ che la Legge 6 dicembre 1971, n. 1044, rubricata "*Piano quinquennale per l'Istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato.*", e successive modifiche e integrazioni, dispone che "*L'assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico. Gli asili-nido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.*" (art. 1, commi 1 e 2);

➤ che la medesima L. n. 1044/1971 e s.m.i., all'art. 6, attribuisce alle regioni il compito di fissare, con proprie norme legislative, "*i criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido, tenendo presente che essi devono:*

1) *essere realizzati in modo da rispondere, sia per localizzazione sia per modalità di funzionamento, alle esigenze delle famiglie;*

2) *essere gestiti con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio;*

3) *essere dotati di personale qualificato sufficiente ed idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino;*

4) *possedere requisiti tecnici, edilizi ed organizzativi tali da garantire l'armonico sviluppo del bambino.*";

➤ che la Legge 8 novembre 2000, n. 328, rubricata "*Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.*", in attuazione del principio di sussidiarietà

e nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza e distribuzione delle competenze e delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo, stabilisce:

- che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c), spetta ai comuni l'esercizio delle attività di accreditamento delle strutture e dei servizi afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali;

- che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera f), spetta alle regioni la definizione dei criteri per l'accREDITAMENTO delle sopra citate strutture e servizi;

- che la L.R. 6 dicembre 1999, n. 23, recante "*Politiche regionali per la famiglia.*", riconosciuta "*quale soggetto sociale politicamente rilevante la famiglia così come definita dagli articoli 29 e 30 della Costituzione, nonché quella composta da persone unite da vincoli di parentela, adozione o affinità*", promuove il servizio pubblico alla famiglia e realizza un'organica ed integrata politica di sostegno al nucleo familiare, prevedendo, tra le proprie finalità, il sostegno alla corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, anche attraverso l'azione degli enti locali nell'organizzazione dei servizi finalizzate a rimuovere gli ostacoli, di ordine economico e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia;

- che la L.R. 14 dicembre 2004, n. 34, recante "*Politiche regionali per i minori.*", e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito delle azioni idonee ad assicurare il diritto del minore a crescere ed essere educato nella famiglia, luogo naturale per il suo sviluppo e il suo benessere, in sinergia con gli altri ambienti educativi e sociali a lui destinati:

- promuove e sostiene iniziative a favore del minore, senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica, volte a salvaguardarne l'integrità fisica, nonché a facilitare lo sviluppo armonioso della sua personalità;

- sancisce che, in applicazione del principio di sussidiarietà, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi fissati dalla citata legge;

- prevede, tra i propri obiettivi, il sostegno alle famiglie con minori, nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura, anche promuovendo la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia;

- dispone che i comuni, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e dall'articolo 6 della citata Legge n. 328/2000, promuovono la conoscenza e l'applicazione dei principi di sussidiarietà nella realizzazione e gestione dei servizi sociali e svolgono, tra le altre, funzioni di definizione e promozione di interventi e servizi sociali rivolti ai minori;

- che l'art. 22 (*Parità di genere e conciliazione tra tempi di lavoro e di cura*) della L.R. 28 settembre 2006, n. 22, rubricata "*Il mercato del lavoro in Lombardia*", e successive modificazioni, impegna la Regione a promuovere e sostenere azioni di sistema a favore dell'inserimento e della permanenza nel mercato del lavoro delle donne e, tra le altre, misure a favore della conciliazione tra i tempi di lavoro e di cura, anche mediante l'impiego di voucher e altri incentivi economici;

- che l'art. 4 della L.R. 12 marzo 2008, n. 3, rubricata "*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale.*", e successive modifiche e integrazioni, prevede, tra i compiti delle unità d'offerta sociale, la promozione di azioni rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;

- che il Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, ha istituito il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e abrogato il Regolamento (UE) n. 1296/2013;

- che, con D.G.R. n. XI/6214 del 4 aprile 2022, la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia, approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2022) 5302 del 17 luglio 2022;

➤ che il PR FSE+ 2021-2027, nell'ambito della Priorità 3 Inclusione Sociale, obiettivo specifico ESO4.11, Azione k.5 "Sostegno all'accesso ai servizi di supporto alle responsabilità di cura", prevede il sostegno al rafforzamento della rete dei servizi di educazione e cura per la prima infanzia e i minori e la facilitazione e promozione tra la popolazione dell'accesso a tali servizi, attraverso l'erogazione di contributi per sostenerne la fruizione, con un focus specifico rispetto alle famiglie in condizioni di svantaggio;

➤ che il "Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura", approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 20 giugno 2023, adotta quale obiettivo, tra gli altri, l'Ambito strategico 2.2 "Sostegno alla persona e alla famiglia" - 2.2.3 "Promuovere e sostenere la famiglia e i suoi componenti in tutto il ciclo di vita" - 2.2.3.1 "Favorire l'accesso a servizi per i minori e per l'infanzia di qualità";

➤ che la Regione Lombardia, con le edizioni 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026 della Misura "Nidi Gratis", ha consentito l'abbattimento della retta di frequenza dei nidi e micronidi pubblici o dei posti in nidi e micronidi privati acquistati in convenzione con il pubblico, sostenuta dalle famiglie;

➤ che la Misura "Nidi Gratis Plus" si pone i seguenti obiettivi:

a) sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale per facilitare l'accesso ai servizi per la prima infanzia, rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro e favorendo la permanenza nel mercato del lavoro, in particolare delle madri;

b) contribuire all'abbattimento dei costi della retta dovuta dai genitori per la frequenza del/la proprio/a figlio/a in nidi e micronidi pubblici o in posti in nidi, micronidi e nidi famiglia privati autorizzati acquistati in convenzione dal Comune, nel rispetto dei regolamenti comunali;

c) coinvolgimento del territorio e collaborazione con i comuni;

➤ che, con D.G.R. 23 giugno 2025 - n. XII/4593, recante «*Approvazione della misura "Nidi Gratis Plus" - Programmazione per gli anni educativi 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 (PR FSE+ 2021-2027, Priorità 3, Inclusione sociale, ESO4.11, Azione k.5)*», la Regione Lombardia:

- ha definito le indicazioni strategiche e operative della Misura in un arco di tempo più ampio a favore di una programmazione più efficace ed efficiente, pertanto valide per gli anni educativi 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, fatte salve le modifiche che sarebbero potute intervenire nel corso della programmazione nazionale e/o regionale;

- ha destinato, complessivamente, per l'attuazione della misura "Nidi Gratis Plus" per gli anni educativi 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 risorse pari a euro 60.000.000,00, di cui euro 20.000.000,00 per ciascun anno educativo a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027 - Priorità 3, obiettivo specifico ESO4.11, Azione k.5;

- ha istituito la misura "Nidi Gratis Plus" per gli anni educativi 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, in favore dei nuclei familiari con ISEE minorenni fino a 25.000,00 euro, per l'abbattimento delle rette di frequenza degli asili nido pubblici e privati autorizzati convenzionati, mediante un contributo da erogare direttamente ai Comuni, a copertura della quota di retta mensile che eccede l'importo rimborsabile da INPS, utilizzando i seguenti parametri, fino a concorrenza della dotazione prevista per ciascun anno educativo dalla misura, pari ad euro 20.000.000,00:

a) per le famiglie con ISEE minorenni 0 - 20.000,00 euro, è stato previsto un contributo pubblico determinato considerando il numero dei mesi di frequenza pari a 11, come già previsto per la misura nazionale, e il valore della retta media confermata eccedente il contributo riconosciuto dalla misura nazionale, calcolato sulla base delle informazioni relative ai dati consolidati delle misure precedenti e tenuto conto del potenziale incremento delle rette;

b) per le famiglie con ISEE minorenni 20.000,01 - 25.000,00 euro, è stato previsto un contributo pubblico determinato considerando il numero dei mesi di frequenza pari a 11 e un valore massimo della retta eccedente il contributo riconosciuto dalla misura nazionale fino a 100,00 euro mensili;

DATO ATTO:

- che, con l'art. 1, comma 355, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come modificato dall'art. 1, comma 343, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e con l'art. 3, commi 5 e 6, della Legge 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dall'anno 2020, sono state introdotte nuove modalità di erogazione della prestazione per la misura nazionale di agevolazione per la frequenza di asili nido pubblici e privati (c.d. "Bonus nido nazionale");

- che il richiamato art. 1, comma 355, terzo periodo, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - dapprima modificato dall'art. 1, comma 177, lettera b), della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e, da ultimo, modificato dall'art. 1, comma 210, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025 - dispone: *"Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, l'incremento del buono di cui al secondo periodo è elevato a 2.100 euro."*;

- che, per effetto delle modifiche introdotte dalla citata Legge n. 207/2024, il c.d. "Bonus nido nazionale" prevede l'erogazione di un contributo mensile erogato da INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private, a copertura della spesa sostenuta dalle famiglie per il pagamento della singola retta nei seguenti limiti di importi massimi mensili:

Bambini nati in data antecedente al 1° gennaio 2024

ISEE da 0 fino a 25.000,99 euro	dieci mensilità da 272,73 euro e una mensilità da 272,70 euro
ISEE da 25.001,00 a 40.000,00 euro	dieci mensilità da 227,27 euro e una mensilità da 227,30 euro
ISEE non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro	dieci mensilità da 136,37 euro e una mensilità da 136,30 euro

Bambini nati dal 1° gennaio 2024

ISEE in corso di validità minore o uguale a 40.000 euro	dieci mensilità da 327,27 euro e una mensilità da 327,30 euro
ISEE non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro	dieci mensilità da 136,37 euro e una mensilità da 136,30 euro

- che, con le circolari INPS n. 60 del 20 marzo 2025 e n. 123 del 5 settembre 2025 sono state fornite indicazioni per l'accesso alle agevolazioni previste dal citato articolo 1, comma 355, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;

- che, in particolare, con la circolare INPS n. 123/2025 è stato illustrato il disposto dell'articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, che, al comma 1, interpretando autenticamente l'articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016, ha esteso l'ambito applicativo del contributo asilo nido nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati - estendendo il contributo asilo nido alla frequenza di strutture che erogano servizi educativi per l'infanzia abilitati secondo la normativa regionale di riferimento -, mentre, al comma 2, ha disposto l'ultrattività delle domande presentate e accolte a decorrere dal 1° gennaio 2026;

- che l'articolo 1, comma 208, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (cd. Legge di bilancio 2026) ha introdotto un nuovo valore della situazione economica equivalente (ISEE),

l'“ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione”, applicabile, esclusivamente, a determinate prestazioni erogate dall'Inps, tra le quali il c.d. “Bonus nido nazionale”;

- che, con la circolare INPS n. 29 del 27 marzo 2026 sono state fornite indicazioni per l'applicazione al “Bonus nido nazionale” del nuovo “ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione”, e per la presentazione e la gestione delle domande a decorrere dall'anno 2026;

- che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge n. 95/2025, la domanda di “Bonus nido nazionale” presentata dal genitore per il minore produce effetti non più su base annuale, bensì per l'intero ciclo di fruizione del beneficio. La domanda conserva la propria validità in modo continuativo fino al mese di agosto dell'anno in cui il minore compie il terzo anno di età, fermo restando il monitoraggio sulla permanenza dei requisiti normativi. Per gli anni solari successivi a quello di prima presentazione della domanda, quindi, il richiedente non è più tenuto a inoltrare una nuova istanza;

VISTA la D.G.R. 25 maggio 2026 - n. XII/6201, avente come oggetto «*Misura “Nidi Gratis Plus” - Aggiornamento delle indicazioni strategiche e operative della programmazione per gli anni educativi 2026/2027 e 2027/2028 (PR FSE+ 2021-2027, Priorità 3, Inclusione sociale, ESO4.11, Azione k.5).*», con la quale, sulla base dell'esperienza maturata, la Regione Lombardia ha inteso:

- proseguire nella realizzazione di azioni di politiche di sostegno all'accesso ai servizi per l'infanzia in favore dei minori appartenenti a nuclei familiari più a rischio di esclusione, favorendone anche la permanenza nel mercato del lavoro, al fine prevenire il rischio di povertà all'atto di scelta della genitorialità, in particolare delle madri;

- consolidare la scelta organizzativa della stretta sinergia e sintonia con i Comuni, la cui collaborazione è fondamentale per l'attuazione della Misura;

- recepire le modifiche a livello nazionale, relative:

- alla frequenza di asili nido pubblici e privati, e in particolare l'estensione del contributo asilo nido alla frequenza anche ai nidi famiglia, secondo la normativa regionale di riferimento;

- all'applicazione del nuovo valore della situazione economica equivalente (ISEE), “ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione”, che si affianca in via sperimentale all'utilizzo dell'ISEE Minorenni;

- incentivare la permanenza nel mercato del lavoro, in particolare delle madri, che sostengono le responsabilità di cura e assistenza della famiglia, in risposta ai relativi bisogni di conciliazione vita-lavoro;

- estendere la tipologia di strutture per le quali può essere richiesto, per il tramite dei Comuni, il contributo per l'abbattimento delle rette di frequenza, anche ai nidi famiglia, presenti nell'Anagrafe Unica delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie della Regione Lombardia;

- affiancare in via sperimentale, all'Isee Minorenni, l'utilizzo dell'Isee per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione, inferiore o uguale a 25.000 euro come requisito per l'accesso alla misura Nidi Gratis Plus;

- richiedere che almeno uno dei genitori risulti occupato (o disoccupato con DID e PSP) al momento della presentazione della domanda;

PRESO E DATO ATTO, sulla base dei criteri approvati con la citata D.G.R. 25 maggio 2026 - n. XII/6201, per la programmazione per gli anni educativi 2026/2027 e 2027/2028:

- che la Regione Lombardia ha aggiornato le indicazioni strategiche e operative per la misura “Nidi Gratis Plus”, già indicate nella D.G.R. n. 4593/2025, in favore dei nuclei familiari con:

a) almeno uno dei genitori occupato, oppure disoccupato con DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) e PSP (Patto di Servizio Personalizzato) ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015;

b) ISEE Minorenni o ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione, fino a 25.000,00 euro:

- i. per l'abbattimento delle rette di frequenza degli asili nido pubblici e privati autorizzati convenzionati, nonché dei nidi famiglia, e nei limiti dei massimali dal medesimo provvedimento regionale indicati;
- ii. mediante un contributo da erogare direttamente ai Comuni, a copertura della quota di retta mensile che eccede l'importo rimborsabile da INPS;

➤ che la misura "Nidi Gratis Plus" è a copertura della quota di retta mensile che eccede l'importo rimborsabile da INPS, per la fascia ISEE Minorenni o ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione fino a euro 25.000,00 secondo le seguenti modalità:

a) per le famiglie con ISEE Minorenni o ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione 0 - 20.000,00 euro, l'intervento regionale copre l'intera quota di retta mensile che eccede l'importo rimborsabile da INPS;

b) per le famiglie con ISEE Minorenni o ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione 20.000,01 - 25.000,00 euro, l'intervento regionale copre la quota di retta mensile che eccede l'importo rimborsabile da INPS fino a un contributo pubblico massimo di 100,00 euro mensili;

➤ che la Regione Lombardia:

- ha adottato, per ciascuna edizione, un criterio per l'assegnazione delle risorse finanziarie a copertura della quota di retta mensile che eccede l'importo rimborsabile da INPS per ciascun nucleo familiare, fino a concorrenza della dotazione prevista per ciascun anno educativo dalla misura pari a euro 20.000.000,00 utilizzando i seguenti parametri:

a) per le famiglie con ISEE Minorenni o ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione 0-20.000,00 euro, un contributo pubblico determinato considerando il numero dei mesi di frequenza pari a 11, come già previsto per la misura nazionale, e il valore della retta media confermata eccedente il contributo riconosciuto dalla misura nazionale, calcolato sulla base delle informazioni relative ai dati consolidati delle misure precedenti e tenuto conto del potenziale incremento delle rette come esplicitato nell'allegato A al medesimo provvedimento regionale;

b) per le famiglie con ISEE Minorenni o ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione 20.000,01-25.000,00 euro, un contributo pubblico determinato considerando il numero dei mesi di frequenza pari a 11 e un valore massimo della retta eccedente il contributo riconosciuto dalla misura nazionale fino a 100,00 euro mensili;

- ha destinato per l'attuazione della misura "Nidi Gratis Plus" per ciascun anno educativo, ovvero 2026/2027 e 2027/2028, risorse pari a euro 20.000.000,00, salvo risorse ulteriori che dovessero rendersi disponibili;

- ha previsto, per ciascuna edizione, una quota di anticipo ai Comuni, fino a un massimo del 30% del contributo erogabile sulla base dei dati storici delle precedenti edizioni;

- ha confermato il contenuto della D.G.R. n. 4593/2025, fatto salvo per le parti aggiornate dal provvedimento in argomento;

- ha demandato a successivi provvedimenti della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità l'approvazione dei programmi attuativi della citata deliberazione per ciascun anno educativo, fatte salve le modifiche che potranno intervenire nel corso della programmazione nazionale e/o regionale;

➤ che i soggetti destinatari sono i bambini e le loro famiglie ammessi alla Misura. I bambini dovranno frequentare nidi, micronidi e nidi famiglia pubblici e/o o posti acquistati in convenzione dall'ente locale (comune in forma singola o associata) presso privati autorizzati, relativi a strutture ammesse alla Misura;

➤ che il nucleo familiare, per poter presentare domanda di adesione alla Misura, deve possedere i seguenti requisiti:

a) figli di età compresa 0-3 anni iscritti a nidi, micronidi, nidi famiglia pubblici e/o in posti acquistati in convenzione dall'ente locale (comune in forma singola o associata) presso privati autorizzati, relativi a strutture ammesse alla Misura;

b) indicatore della situazione economica equivalente ISEE Minorenni o ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione in corso di validità - sulla base della normativa ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) - fino a 25.000,00 euro;

c) retta mensile superiore all'importo rimborsabile da INPS, riferito alla prima fascia ISEE Minorenni o ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione 0-25.000,00 euro, a copertura della spesa sostenuta dalle famiglie per il pagamento della singola retta nel limite di importo massimo mensile di 272,73 euro per 10 mensilità e 272,70 euro per l'undicesima, per bambini nati prima del 01/01/2024 e nel limite di 327,27 euro per 10 mensilità e 327,30 per l'undicesima, per bambini nati dopo il 01/01/2024;

d) almeno uno dei genitori occupato, oppure disoccupato con DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) e PSP (Patto di Servizio Personalizzato) ai sensi del D.Lgs. 150/2015;

➤ che la retta a carico dei genitori è quella espressamente prevista dal regolamento comunale in relazione al proprio ISEE, comprensiva dell'importo rimborsabile da INPS e al netto del contributo comunale;

➤ che la Misura prevede una forma di sostegno alle famiglie attraverso "buoni servizio" per la frequenza degli asili nido, micronido, nidi famiglia per il periodo settembre - luglio di ciascun anno educativo e si configura come agevolazione a fondo perduto a copertura della retta prevista per la frequenza, da parte delle famiglie, del/la proprio/a figlio/a in nidi, micronidi e nidi famiglia pubblici o privati autorizzati in convenzione con il Comune, nel rispetto dei regolamenti comunali, per 11 mensilità nei limiti dei seguenti importi:

a) copertura dell'intera quota di retta mensile che eccede l'importo rimborsabile da INPS per le famiglie con ISEE Minorenni o ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione 0 - 20.000,00;

b) copertura della retta mensile che eccede l'importo rimborsabile da INPS per le famiglie con ISEE Minorenni o ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione 20.000,01 - 25.000,00 fino a un contributo pubblico massimo di 100,00 euro mensili;

➤ che nella Misura rientrano i nidi, micronidi, nidi famiglia pubblici o privati autorizzati in convenzione dal Comune, nel rispetto dei regolamenti comunali da parte dei Comuni partecipanti all'iniziativa e ammessi alla Misura;

➤ che i Comuni lombardi, in forma singola o associata, possono manifestare interesse a partecipare all'iniziativa alle seguenti condizioni:

▪ di compartecipare alla spesa per i servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi/nidi famiglia);

▪ di adottare agevolazioni tariffarie differenziate in base all'ISEE, a favore delle famiglie, per la frequenza dei bambini ai servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi/nidi famiglia);

▪ di essere titolari in forma singola o associata di nidi e/o micronidi e/o nidi famiglia pubblici, e/o di avere sottoscritto convenzioni per ciascuna annualità per l'utilizzo di posti in convenzione con asili nido e/o micronidi e/o nidi famiglia privati autorizzati;

▪ di non aver applicato per le famiglie con ISEE Minorenni o ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione fino a 20.000,00 e per le famiglie con ISEE Minorenni o ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione compreso tra 20.000,01 e 25.000,00 per ciascuna annualità aumenti di tariffe rispetto all'annualità precedente, ad eccezione di aumenti della quota di retta a carico della famiglia contenuti entro il 7%;

➤ che il contributo regionale a copertura parziale della retta prevista per la frequenza dei nidi e/o micronidi e/o nidi famiglia transita direttamente dalla Regione ai Comuni in più *tranche*, di cui una sarà un anticipo fino a un massimo del 30% del contributo erogabile sulla base dei dati storici delle precedenti edizioni;

➤ che i Comuni dovranno presentare, in nome e per conto della famiglia, un dettaglio di rendicontazione periodica in base alle tempistiche e alle modalità che saranno definite nelle linee guida per la rendicontazione, con evidenza delle famiglie destinatarie, degli asili presso i quali sono iscritti i bambini e dei mesi di cui si richiede il rimborso;

VISTO il D.d.u.o. 26 maggio 2026 - n. 6910, recante “*Approvazione dell’avviso per l’adesione dei Comuni alla Misura Nidi Gratis Plus 2026/2027, D.G.R. n. 6201 del 25/05/2026, a valere sul PR FSE+ Lombardia 2021-2027, Priorità 3 Inclusione Sociale, ESO4.11, Azione K.5).*”, con il quale il Dirigente dell’Unità Organizzativa Famiglia, Pari Opportunità, Volontariato e Terzo Settore, istituita presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, ha approvato, nel rispetto dei criteri fissati con la richiamata D.G.R. 25 maggio 2026 - n. XII/6201, di aggiornamento della D.G.R. 23 giugno 2025 - n. XII/4593, l’«*Avviso per l’adesione da parte dei Comuni alla Misura Nidi Gratis Plus 2026/2027*», costituente Allegato A al citato provvedimento dirigenziale;

PRESO ATTO, sulla base dei contenuti dell’approvato «*Avviso per l’adesione da parte dei Comuni alla Misura Nidi Gratis Plus 2026/2027*»:

➤ che, data la necessità di favorire una più ampia integrazione delle risorse pubbliche destinate alle politiche di sostegno alla famiglia e alla conciliazione, la Misura regionale viene realizzata in sinergia con la misura “Bonus nido nazionale”, che prevede la corresponsione di un rimborso a copertura delle rette relative alla frequenza di un asilo nido, differenziato in funzione dell’ISEE;

➤ che, con il messaggio n. 102 del 12 gennaio 2026, l’INPS ha comunicato che dal 1° gennaio 2026 è entrata in vigore una nuova modalità di calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), più favorevole per le famiglie con figli e per l’accesso alle principali misure di inclusione sociale, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026);

➤ che, pertanto, a seguito della citata modifica normativa, per l’accesso alla Misura regionale, si terrà conto del valore, pari o inferiore a 25.000 euro, sia dell’ISEE Minorenni che, in via sperimentale, dell’ISEE per le prestazioni familiari e per l’inclusione, salvo presentazione di attestazione ISEE differente secondo i casi previsti dalla normativa;

➤ che alla Misura Nidi Gratis Plus 2026/2027 è stato assegnato il seguente CUP: E81I26000130009;

➤ che possono partecipare all’Avviso i Comuni in forma singola o associata, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) compartecipare alla spesa per i servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi/nidi famiglia), attivando risorse per assicurare il funzionamento dei servizi per la prima infanzia, migliorarne la qualità/capacità di risposta ai bisogni delle famiglie o favorire l’accesso ai servizi da parte delle famiglie. In caso di strutture comunali, la compartecipazione è garantita dal fatto che il Comune abbia attivato delle risorse per assicurare il funzionamento dei servizi per la prima infanzia (es. attraverso la messa a disposizione degli spazi utilizzati). Non è prevista una quota minima di compartecipazione da parte del Comune per l’accesso alla misura;

b) adottare agevolazioni tariffarie, differenziate in base all’ISEE, a favore delle famiglie, per la frequenza dei bambini ai servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi a titolarità pubblica o privati autorizzati - asili nido/micronidi/ nidi famiglia);

c) essere titolari, in forma singola o associata, di nidi, micronidi pubblici e/o di avere sottoscritto convenzioni per l'annualità 2026-2027 per l'acquisto di posti in convenzione con asili nido, micronidi e/o nidi famiglia privati autorizzati;

d) per i comuni che abbiano già partecipato all'edizione della misura 2025-2026, non aver applicato, per le famiglie con ISEE 0-20.000,00 euro e per le famiglie con ISEE compreso tra 20.000,01 e 25.000,00 euro per l'annualità 2026-2027, aumenti di tariffe rispetto all'annualità 2025-2026, ad eccezione di aumenti della quota di retta a carico della famiglia contenuti entro il 7%;

➤ che, in merito al requisito di cui alla precedente lettera d), saranno oggetto di specifica valutazione da parte di Regione Lombardia, in fase di istruttoria, le variazioni delle rette determinate al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- cambio di gestione del servizio (per esempio, da pubblico a privato o viceversa);
- cambio delle modalità di calcolo delle rette (per esempio, da scaglioni ISEE a funzione lineare) che eccedano la percentuale consentita;

➤ che i soggetti destinatari sono i bambini e le loro famiglie ammessi alla Misura. I bambini dovranno frequentare nidi/micronidi pubblici e/o posti acquistati in convenzione dall'ente locale (Comune in forma singola o associata) presso strutture private autorizzate (nidi/micronidi/nidi famiglia), relativi a strutture ammesse in fase di adesione alla misura;

➤ che la retta a carico dei genitori è quella espressamente prevista dal regolamento comunale di funzionamento del nido o carta dei servizi/deliberazione di approvazione delle tariffe o documento equivalente in relazione al proprio ISEE. La quota parte della retta a carico dei genitori coperta dalla Misura è calcolata al netto dell'importo rimborsabile da INPS;

➤ che i nuclei familiari (coppie o monogenitori) devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

a) figli di età compresa 0-3 anni iscritti a nidi, micronidi pubblici e/o in posti acquistati in convenzione dall'ente locale (comune in forma singola o associata) presso privati autorizzati (nidi/micronidi/nidi famiglia), relativi a strutture ammesse alla misura;

b) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE Minorenni o ISEE per le prestazioni familiari e per l'inclusione) in corso di validità - sulla base della normativa ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) - inferiore o uguale a € 25.000,00;

c) retta mensile a carico dei genitori superiore all'importo rimborsabile da INPS, pari a 272,73 euro per 10 mensilità e 272,70 per l'undicesima, e nel limite di 327,27 euro per 10 mensilità e 327,30 per l'undicesima, nei casi previsti dalla misura nazionale (nuclei familiari con nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2024 che frequentano il nido), con la precisazione che le variazioni in aumento della tariffa/retta mensile applicate durante l'anno educativo o comunque successivamente all'accoglimento delle domande dei genitori/tutori, non possono in alcun caso determinare un incremento del contributo regionale e comunitario. Rientrano in questa casistica anche le modifiche dell'orario di frequenza o il ricalcolo della quota a seguito di variazione dell'ISEE del nucleo familiare o l'esaurimento dei fondi del "Bonus Inps";

d) almeno uno dei genitori occupato (oppure che sia disoccupato con DID - Dichiarazione di Immediata Disponibilità e PSP - Patto di Servizio Personalizzato) ai sensi del D.Lgs. 150/2015. In presenza di un nucleo monoparentale, tale requisito si riferisce al solo genitore che costituisce il nucleo familiare del bambino e che è l'unico soggetto autorizzato a presentare la domanda;

➤ che la Misura prevede un sostegno attraverso erogazione di "buoni servizio" ai soggetti destinatari, con modalità indiretta di erogazione all'operatore in nome e per conto del destinatario. Il buono servizio integra le agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni contribuendo all'abbattimento dei costi della retta dovuta dai genitori in possesso dei requisiti previsti dall'avviso per la frequenza del proprio figlio/a presso i nidi, micronidi e nidi famiglia ammessi alla Misura, determinata nel rispetto del regolamento comunale/deliberazione di approvazione delle tariffe o documento equivalente, e differenziata in base alle fasce ISEE,

con esclusivo riferimento alla quota di retta mensile aggiuntiva rispetto all'importo rimborsabile da INPS. L'abbattimento dei costi della retta non può essere utilizzato per eventuali costi aggiuntivi (preiscrizione, iscrizione, mensa, etc.), se non compresi all'interno della retta;

➤ che la Misura esclude espressamente il pagamento da parte delle famiglie per la frequenza dei nidi, micronidi e nidi famiglia della quota di retta mensile aggiuntiva rispetto all'importo rimborsabile da INPS. In particolare: per le famiglie con ISEE 0,00 - 20.000,00 euro, è escluso il pagamento dell'intera quota mensile aggiuntiva; per le famiglie con ISEE 20.000,01 - 25.000,00 euro, è escluso il pagamento della quota di retta mensile fino a un massimo di € 100,00 mensili;

➤ che il contributo regionale a copertura parziale della retta transita direttamente dalla Regione Lombardia ai Comuni, mentre non sono previsti contributi erogati direttamente alle famiglie ammesse alla Misura;

➤ che i Comuni non devono richiedere il pagamento, delle quote di rette che ricadano sul contributo di Regione Lombardia, alle famiglie che abbiano partecipato alla misura Nidi Gratis Plus o che abbiano intenzione di parteciparvi, a partire dalla retta di settembre 2026. La quota di retta può essere richiesta esclusivamente nel caso in cui la domanda della famiglia sia dichiarata non ammessa;

➤ che i Comuni non possono rendicontare a Regione il costo delle rette qualora queste fossero già state pagate, parzialmente o totalmente, dalle famiglie, neppure se successivamente ad esse rimborsate. I Comuni devono vigilare affinché detta prescrizione sia rispettata anche dalle strutture private convenzionate;

➤ che, in ogni documento contabile che abbia rilievo per la misura Nidi Gratis (a titolo esemplificativo: fatture che emette l'ente gestore di riscossione delle rette nei confronti del Comune, atti di pagamento del Comune nei confronti delle strutture) dovrà essere indicato il codice Cup del progetto: E81I26000130009;

➤ che i Comuni devono dotarsi di un registro giornaliero delle presenze e assenze, che riporti il codice Cudes della struttura ed eventuali note in caso di riduzione di orario (es. tempo parziale); il registro dovrà essere tenuto agli atti per dieci anni e dovrà essere esibito in caso di futuri controlli in loco. Al termine dell'anno educativo, in caso di struttura privata o struttura comunale data in concessione, dovrà essere sottoscritto da entrambi i Legali Rappresentanti, ossia il rappresentante dell'Ente gestore (es. Cooperativa) e il Sindaco del Comune o suo delegato ad operare per la misura Nidi Gratis;

➤ che le domande di adesione possono essere presentate dal comune interessato, esclusivamente attraverso l'apposita piattaforma regionale "Bandi e Servizi":

- dal 4 giugno 2026 alle ore 12:00 fino al 15 luglio 2026 alle ore 12:00;
- dal 31 agosto 2026 alle ore 12:00 fino al 9 settembre 2026 alle ore 12:00;

➤ che, per l'ammissione dei Comuni alla Misura è prevista un'istruttoria di ammissibilità delle candidature in base ai requisiti stabiliti dall'Avviso pubblico in parola;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", e successive modifiche e integrazioni;

VISTI E RICHIAMATI, in particolare:

- l'art. 3, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale "*Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.*";
- l'art. 13, comma 1, del T.U.E.L. il quale testualmente dispone: "*Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale,*

precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”;

DATO ATTO:

➤ che il Comune di Gussola ha gestito, in forma diretta, fino al 31/12/2016, il servizio di asilo nido presso la struttura, di proprietà comunale, sita in Via Gramsci Antonio n. 64, in virtù di autorizzazione permanente al funzionamento concessa, ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 7 gennaio 1986, n. 1, con decreto n. 121, in data 6 dicembre 2001, del Dirigente Settore Servizi Sociali - Aree del Disagio - Servizi ai Cittadini della Provincia di Cremona;

➤ che il Comune di Gussola ha aderito, dal 01/01/2017 al 31/12/2024, con il contermine Comune di Torricella del Pizzo, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", alla quale aveva trasferito tutto il personale dipendente e conferito tutte le funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, lettere da a) ad l-bis), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010, e s.m.i., nonché le funzioni amministrative non fondamentali relative sia alla Missione 06 "*Politiche giovanili, sport e tempo libero*", sia alla Missione 05 "*Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*" del bilancio armonizzato di cui all'Allegato 14 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e all'Allegato A al Regolamento Regionale n. 2/2009 e s.m.i., mediante costituzione di uffici unici;

➤ che, dal 01/01/2017 al 31/12/2024, il servizio di asilo nido è stato gestito, in forma associata, dall'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" tra i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, presso la suddetta struttura, di proprietà del Comune di Gussola, conferita in concessione d'uso all'Unione stessa;

➤ che, per effetto del recesso unilaterale dall'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" deciso dal Comune di Torricella del Pizzo con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 24/06/2024, e delle conseguenti deliberazioni consiliari n. 41 del 15/10/2024, n. 23 del 15/10/2024 e n. 25 del 15/10/2024, assunte, rispettivamente, dai Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo e dall'Unione "TERRAE FLUMINIS", a far data dal 1° gennaio 2025 si è prodotto lo scioglimento dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", con messa in liquidazione della stessa dalla medesima data;

➤ che, come previsto dallo Statuto dell'Unione, per effetto dello scioglimento dell'Unione "TERRAE FLUMINIS", a far data dal 01/01/2025 il Comune di Gussola è ritornato nel pieno esercizio delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti ed è succeduto all'Unione in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, prima facenti capo alla stessa, e il passaggio di competenza tra Unione e Comune è avvenuto in concomitanza con lo scioglimento dell'Unione, in maniera tale da garantire la continuità amministrativa;

➤ che, essendo prossimo a scadenza l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'asilo nido di Gussola di cui al contratto concessione Repertorio n. 7/2021 sottoscritto in data 08/09/2021 dall'Unione "TERRAE FLUMINIS" per il periodo decorrente dal 01/09/2021 al 31/08/2025, con deliberazione G.C. n. 57 del 21/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, recante "*Approvazione capitolato speciale per l'affidamento in concessione della gestione dell'asilo nido di Gussola. Periodo: 01/09/2025 - 31/07/2029.*", la Giunta comunale disponeva di affidare la gestione del servizio di gestione dell'asilo nido mediante concessione;

➤ che, tuttavia - rilevato che i tempi tecnici prescritti dal Codice dei contratti pubblici per l'indizione e l'aggiudicazione di procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'asilo nido di Gussola non avrebbero consentito di rispettare il termine di avvio del servizio con decorrenza dal 01/09/2025, e tanto anche in conseguenza del

ritardo, non imputabile all'Amministrazione procedente, nell'acquisizione dei dati necessari per la corretta progettazione della nuova gara -, con deliberazione G.C. n. 61 del 31/07/2025, con oggetto *"Affidamento della gestione dell'asilo nido di Gussola per l'anno educativo 2025/2026: atto d'indirizzo al Responsabile del Servizio Amministrativo."*, la Giunta comunale diede indirizzo, alla Responsabile del Servizio Amministrativo, per la predisposizione degli atti preordinati all'indizione di procedura di selezione di operatore economico al quale affidare, a norma del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., la gestione in appalto del servizio di asilo nido per l'anno educativo 2025/2026;

➤ che, con determinazione n. 278 del 18/08/2025, con oggetto *"Affidamento diretto, ex artt. 17, comma 2, e 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., a "Le Tate S.r.l." con sede in Colorno (PR), del servizio di gestione dell'asilo nido di Gussola per l'anno educativo 2025/2026. Costituzione impegno di spesa. CIG: B7E9A70211."*, la Responsabile del Servizio Amministrativo ha disposto l'affidamento diretto in appalto, tramite ricorso alla piattaforma per l'e-procurement Sintel di Regione Lombardia - ID Procedura 205796426 -, del servizio di gestione dell'asilo nido di Gussola, per l'anno educativo 2025/2026, all'operatore economico "Le Tate S.r.l.", con sede in Via Vedole n. 61, 43052 Colorno (PR), P. IVA 02246430348, con scadenza in data 31/07/2026;

➤ che, in previsione della scadenza, in data 31/07/2026, dell'affidamento in appalto del servizio di gestione dell'asilo nido di Gussola e dovendosi procedere all'indizione di nuova gara per l'affidamento del servizio in argomento, la Giunta comunale, con deliberazione G.C. n. 19 del 23/02/2026, esecutiva ai sensi di legge, recante oggetto *"Approvazione capitolato speciale per l'affidamento in concessione della gestione dell'asilo nido di Gussola. Periodo: 01/09/2026 - 31/07/2031."*:

- ha approvato il *"Capitolato speciale per l'affidamento in concessione della gestione dell'asilo nido di Gussola. Periodo: 01/09/2026 - 31/07/2031"*, comprensivo di allegati, predisposto dagli uffici competenti;

- ha dato mandato alla Responsabile di Servizio Amministrativo per l'adozione dei provvedimenti gestionali necessari all'affidamento in concessione del servizio in oggetto, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, di concessioni di servizi;

- ha individuato la Responsabile di Servizio Amministrativo quale Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

➤ che, con determinazione n. 88 del 02/03/2026, con oggetto *"Determinazione a contrattare ai fini dell'indizione di procedura aperta, d'importo inferiore alla soglia comunitaria, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'asilo nido di Gussola. Periodo: 01/09/2026 - 31/07/2031."*, la Responsabile di Servizio Amministrativo ha avviato il procedimento per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'asilo nido di Gussola per il periodo dal 01/09/2026 al 31/07/2031, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui agli art. 108 e 128 del Codice dei contratti pubblici;

➤ che, con determinazione n. 186 del 08/05/2026, con oggetto *"Procedura aperta, d'importo inferiore alla soglia comunitaria, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'asilo nido di Gussola. Periodo: 01/09/2026 - 31/07/2031. CIG: BAA9A78177. Approvazione della proposta di aggiudicazione di cui al provvedimento Prot. n. 1153/2026 del 07/05/2026, assunto dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) "Consorzio IT S.p.A."."*, la Responsabile di Servizio Amministrativo, non avendo riscontrato incongruenze nella procedura di gara:

- ha preso atto e approvato la proposta di aggiudicazione in concessione, formalizzata con provvedimento Prot. n. 1153/2026 del 07/05/2026 assunto dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) "Consorzio IT - Consorzio Informatica Territorio S.p.A.", del servizio di gestione dell'asilo nido di Gussola, per il periodo dal 01/09/2026 al 31/07/2031, in favore

dell'operatore economico "Progetto Itaca Società Cooperativa Sociale", Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03597230139, con sede legale in Como (CO), C.A.P. 22100, Via Martino Anzi n. 8, per l'importo di € 889.224,60 (IVA di legge esclusa);

- ha dato mandato alla Centrale Unica di Committenza (CUC) "Consorzio IT - Consorzio Informatica Territorio S.p.A." di procedere alle verifiche di legge sul possesso dei requisiti in capo all'operatore economico primo classificato, alla trasmissione a questo ente dell'esito dei controlli effettuati e, all'esito positivo dei medesimi, all'aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in favore dell'operatore economico "Progetto Itaca Società Cooperativa Sociale", Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03597230139, con sede legale in Como (CO), C.A.P. 22100, Via Martino Anzi n. 8;

➤ che, con determinazione n. 207 del 28/05/2026, con oggetto «*Procedura aperta, d'importo inferiore alla soglia comunitaria, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'asilo nido di Gussola. Periodo: 01/09/2026 - 31/07/2031. CIG: BAA9A78177. Presa d'atto dell'aggiudicazione di cui al provvedimento Prot. n. 1300/2026 del 21/05/2026, assunto dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) "Consorzio IT S.p.A."*», la Responsabile di Servizio Amministrativo - a conclusione della procedura aperta esperita, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) certificata Sintel di Regione Lombardia (Id Procedura: 215904544 - CIG: BAA9A78177), con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui agli art. 108 e 128 del Codice dei contratti pubblici - ha preso atto del provvedimento rif. Prot. n. 1300/2026 del 21/05/2026, assunto dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) "Consorzio IT - Consorzio Informatica Territorio S.p.A." - Codice Fiscale e Partita IVA 01321400192, con sede in Crema (CR), CAP 26013, Via del Commercio n. 29, Codice AUSA 0000267096 - e acquisito al Prot. comunale n. 6108/2026 in data 21/05/2026, unitamente al Report della procedura generato da Sintel, con il quale la stazione appaltante ha dichiarato l'aggiudicazione del servizio di gestione dell'asilo nido di Gussola, per il periodo dal 01/09/2026 al 31/07/2031, in favore dell'operatore economico "Progetto Itaca Società Cooperativa Sociale", Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03597230139, con sede legale in Como (CO), C.A.P. 22100, Via Martino Anzi n. 8, per l'importo di € 889.224,60 (IVA di legge esclusa);

RICHIAMATE:

- la D.G.R. Lombardia 11 febbraio 2005, n. VII/20588, recante "*Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei Servizi sociali per la prima infanzia*.";

- la D.G.R. Lombardia 16 febbraio 2005, n. VII/20943, recante "*Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili*.";

- la circolare regionale 18 ottobre 2005, n. 45, avente per oggetto: "*Attuazione della Delib. G.R. n. 7/20588 del 11 febbraio 2005 «Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia»: indicazioni, chiarimenti, ulteriori specificazioni*.";

- la D.G.R. Lombardia 16 dicembre 2019, n. XI/2662, recante "*Revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido: modifica della Delib.G.R. 11 febbraio 2005, n. 7/20588. Determinazioni (richiesta di parere alla commissione consiliare) - (di concerto con l'Assessore Piani)*.";

- la D.G.R. Lombardia 9 marzo 2020, n. XI/2929, recante "*Revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido: modifica della Delib.G.R. 11 febbraio 2005, n. 7/20588. Determinazioni*.";

CONSIDERATO:

- che il servizio di asilo nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, accoglie i bambini e le bambine fino a tre anni e concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione nel quadro di una politica per la prima infanzia e del diritto di ogni soggetto all'educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa;
- che il servizio asilo nido è un servizio di tipo diurno, pubblico o privato, che accoglie le bambine e i bambini tra tre mesi e tre anni di età, fino alla conclusione dell'anno educativo e concorre con le famiglie al loro accudimento, socializzazione, educazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Il nido accoglie i bambini senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica. Il rapporto numerico tra personale e bambini è uno degli elementi che concorre a determinare la qualità del servizio, in considerazione di una serie di criteri che devono tener conto dell'orario di apertura dei servizi e del modello organizzativo adottato;
- che il servizio di asilo nido si caratterizza sulla base di un'apertura minima di almeno 9 ore giornaliere e di una capacità ricettiva da 11 a 60 posti. Al fine di agevolare la saturazione e l'utilizzo ottimale della struttura è consentita la possibilità di iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività stabilita dalla CPE della struttura, fino ad un massimo del 20 per cento;
- che il nido, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, deve garantire un'apertura annuale di almeno 205 giorni in cui deve essere garantito il rispetto dei requisiti di esercizio. Se l'attività continua oltre i 205 giorni e comunque anche nel mese di luglio, vanno garantiti tutti i requisiti previsti per l'asilo nido, anche attraverso forme di razionalizzazione e ottimizzazione delle attività. I giorni dedicati agli incontri di équipe, formazione, supporto al funzionamento non devono essere conteggiati nei 205 giorni;
- che il nido deve garantire un'apertura di almeno 5 giorni la settimana per 9 ore giornaliere continuative di cui almeno 7 dedicate ad attività finalizzate;
- che, negli anni, i servizi educativi per l'infanzia hanno abbandonato la loro funzione meramente di custodia, per assumere una valenza sempre più educativa, costituendo un sistema di opportunità educative e sociali che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico-fisico e sociale e il pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini;

ATTESO che la realizzazione di tali finalità dipende:

- dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo, all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali;
- dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come protagoniste del progetto educativo, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione ed alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi;
- dalla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione del ruolo genitoriale fra madri e padri;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”*, e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*”;

- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*”;

RICHIAMATA la D.G.R. Lombardia 28 luglio 2025, n. XII/4795, recante “*Indicazioni operative per la gestione della rete d’offerta sociale*”, il cui Allegato A supera e sostituisce le disposizioni di cui al D.d.g. 15 febbraio 2010, n. 1254 (*Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento delle unità d’offerta sociali*), e con la quale Regione Lombardia ha approvato, in applicazione dell’articolo 11 della L.R. n. 3/2008 “*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale*”, le nuove indicazioni operative volte a disciplinare, in modo omogeneo sul territorio regionale, le procedure per l’esercizio e l’accreditamento delle unità d’offerta sociali;

EVIDENZIATO:

➤ che la gestione dell’Asilo Nido di Gussola risulta affidata in concessione, per il periodo dal 01/09/2026 al 31/07/2031, all’operatore economico “Progetto Itaca Società Cooperativa Sociale”, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03597230139, con sede legale in Como (CO), C.A.P. 22100, Via Martino Anzi n. 8;

➤ che, a seguito del cambiamento dell’ente gestore dell’Unità d’offerta sociale denominata “Asilo Nido di Gussola”, per effetto della nuova modalità di gestione del servizio non più attraverso lo strumento dell’appalto, come nell’anno educativo 2025/2026, bensì attraverso lo strumento della concessione amministrativa con decorrenza dall’anno educativo 2026/2027, il gestore si identifica non più nel Comune di Gussola, bensì nel concessionario del servizio, “Progetto Itaca Società Cooperativa Sociale”, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03597230139, con sede legale in Como (CO), C.A.P. 22100, Via Martino Anzi n. 8;

➤ che, come da offerta economica presentata dal concessionario in sede di gara per l’affidamento in concessione della gestione del servizio e da procedura di aggiudicazione della gestione del servizio nido conclusa con la citata determinazione n. 207 del 28/05/2026:

- la retta mensile di frequenza a tempo pieno (7:30 - 16:30) del servizio, pasti esclusi, è pari a € 715,28 (IVA al 5% inclusa);
- la retta mensile di frequenza a tempo parziale (7:30 - 13:00) del servizio, pasti esclusi, è pari ad € 644,35 (IVA al 5% inclusa);

➤ che, a norma dell’art. 15 del Capitolato speciale disciplinante la gestione del servizio:

- spetta al concessionario l’introito diretto della retta mensile, per utente, determinata dall’esito della gara, tenuto conto della modalità d’orario fruita dall’utente;

- il concessionario è tenuto a detrarre da tale retta le eventuali compartecipazioni a favore delle famiglie deliberate dalla Giunta comunale, nonché l’eventuale bonus “Nidi Gratis” della Regione Lombardia, che il Comune corrisponde direttamente al concessionario;

➤ che, a norma dell’art. 13 del Regolamento dell’Asilo nido di Gussola:

- la partecipazione delle famiglie ai costi del servizio è gestita direttamente dal gestore;

- il Comune eroga, a favore di ciascun bambino residente nel territorio comunale di Gussola e frequentante il nido, un contributo mensile, parametrato alle fasce ISEE, il cui importo è stabilito dalla Giunta comunale;

- tale contributo è versato dal Comune di Gussola al gestore, che provvede a scontarlo direttamente dalle rette di frequenza (ad esclusione del mese di agosto);

- il nucleo familiare che decida di non avvalersi del calcolo ISEE viene inserito nella fascia di reddito massima;

➤ che, in fase di predisposizione della documentazione di gara finalizzata all'esternalizzazione mediante concessione amministrativa del servizio di asilo nido - atteso che l'art. 11 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) prescrive che i documenti di gara e, fra questi, il piano economico finanziario devono essere parametrati sul contratto collettivo stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore di riferimento dell'attività oggetto della concessione -, i calcoli effettuati sulla base del contratto collettivo applicabile al personale dipendente da impiegarsi nell'attività oggetto della concessione ai fini del rispetto dei requisiti per l'esercizio degli asili nido previsti dalla D.G.R. 9 marzo 2020, n. XI/2929, hanno evidenziato, nella predisposizione del PEF, un significativo incremento della voce di costo relativa al personale da impiegare nella gestione del servizio e, tanto, per effetto del rinnovo del CCNL Cooperative Sociali sottoscritto in data 17 settembre 2025, che rappresenta il maggiormente rappresentativo della categoria;

➤ che, sulla base di tali evidenze e in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 177, comma 5, del Codice dei contratti pubblici (*L'assetto di interessi dedotto nel contratto di concessione deve garantire la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. L'equilibrio economico-finanziario sussiste quando i ricavi attesi del progetto sono in grado di coprire i costi operativi e i costi di investimento, di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio.*), al fine di assicurare la sostenibilità del piano economico finanziario (PEF) posto a base della procedura di affidamento esperita, il Comune di Gussola si è impegnato a compartecipare alla spesa per il servizio di asilo nido attivando le seguenti risorse, di cui è data evidenza nel PEF redatto dall'Ente come conto preliminare della concessione, al fine di assicurare il funzionamento dei servizi per la prima infanzia, di migliorarne la qualità/capacità di risposta ai bisogni delle famiglie residenti e di favorire l'accesso ai servizi da parte delle famiglie:

- messa a disposizione del concessionario degli spazi dell'asilo nido comunale;
- assunzione, a carico del bilancio comunale, del costo per la fornitura dei pannoloni, stimato in € 4.000,00 annui;
- assunzione, a carico del bilancio comunale, del costo relativo alle utenze (acqua, energia elettrica e gas), stimato in € 14.000,00 annui;
- trasferimento al concessionario delle somme derivanti dal Fondo Sociale Regionale, per un contributo stimato in € 5.000,00 annui (fatto salvo l'onere, posto a carico del concessionario, di presentare, annualmente, idonea rendicontazione gestionale ed economica del servizio, secondo le modalità e nei termini comunicati dal Consorzio Casalasco Servizi Sociali di Casalmaggiore, ai fini dell'assolvimento del debito informativo nei confronti della Regione Lombardia e del riparto del contributo a valere sulle risorse del FSR, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Capitolato speciale disciplinante la gestione del servizio);
- trasferimento al concessionario delle somme derivanti dal Fondo Sistema educativo 0-6 anni, per un contributo stimato in € 3.500,00 annui;

RILEVATA la necessità di approvare le tariffe del servizio di asilo nido per l'anno educativo 2026/2027 e la misura della compartecipazione a favore delle famiglie residenti nel territorio del comune di Gussola, con evidenza delle tariffe al netto del contributo comunale e differenziate su base ISEE;

VISTI:

- il Documento unico di programmazione (DUP) definitivo 2026/2028, approvato con deliberazione C.C. n. 57 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge;

- il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028, approvato con deliberazione C.C. n. 58 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge;

- il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026/2028, approvato con deliberazione G.C. n. 27 del 23/03/2026, esecutiva ai sensi di legge;

CONFERMATO la volontà dell'Amministrazione comunale di:

- assicurare il proprio sostegno alle famiglie con minori nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura anche promuovendo la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia, e la realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione del ruolo genitoriale fra madri e padri;

- garantire, al servizio di asilo nido, livelli qualitativi elevati, per assicurare, alle famiglie, una politica per la prima infanzia atta a concorrere alla crescita e alla formazione dei bambini nei primi anni di vita, temperando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di standard di funzionamento e accreditamento (D.G.R. Lombardia 11 febbraio 2005, n. VII/20588 - D.G.R. Lombardia 16 febbraio 2005, n. VII/20943 - circolare regionale 18 ottobre 2005, n. 45 - D.G.R. Lombardia 16 dicembre 2019, n. XI/2662 - D.G.R. Lombardia 9 marzo 2020, n. XI/2929) con il conseguimento di economicità di scala e il mantenimento, in capo all'ente, dei poteri di indirizzo, regolazione, coordinamento, valutazione, progettazione e controllo;

- garantire che la gestione del servizio, definito, dalle disposizioni in materia, quale "*servizio sociale di interesse pubblico*", sia realizzata in modo da rispondere alle esigenze delle famiglie, attraverso l'impiego di personale qualificato sufficiente e idoneo a prestare l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica al bambino, e da possedere requisiti organizzativi tali da promuovere l'armonico sviluppo del bambino, così da costituire un sistema di opportunità educative e sociali atte a favorire, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico-fisico e sociale e il pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini fruitori del servizio;

TENUTO CONTO:

- dell'interesse pubblico che il Comune di Gussola intende perseguire in applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà, adottando agevolazioni tariffarie, differenziate su base ISEE, che contribuiscano all'abbattimento dei costi della retta dovuta dai genitori di minori residenti nel territorio comunale per la frequenza del proprio figlio presso l'Asilo Nido di Gussola, integrando sia le risorse stanziato dallo Stato sulla misura nazionale di agevolazione per la frequenza di asili nido pubblici e privati (c.d. "Bonus nido nazionale") sia, in caso di ammissione del Comune alla Misura "Nidi Gratis Plus 2026/2027", le risorse rese disponibili dalla Regione Lombardia, così da soddisfare la domanda delle famiglie rispetto a servizi educativi accessibili dal punto di vista delle rette di frequenza e con elevati standard di qualità, migliorando la capacità di risposta ai bisogni delle famiglie e favorendo l'accesso ai servizi per la prima infanzia da parte delle famiglie residenti;

- della necessità di adottare, anche per l'anno educativo 2026/2027, agevolazioni tariffarie, differenziate su base ISEE, in favore delle famiglie residenti nel territorio comunale che possano contribuire a sostenere, con finalità di inclusione sociale, le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale per facilitare l'accesso ai servizi per la prima infanzia, rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro dei nuclei familiari;

VISTO l'art. 12 (*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*) della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che testualmente recita:

“1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”;

UDITO il Sindaco, il quale propone di approvare, per l'anno educativo 2026/2027, le rette mensili di frequenza dell'Asilo Nido di Gussola, applicabili alle famiglie residenti nel territorio del comune di Gussola, e di approvare la misura della compartecipazione, differenziata su base ISEE, a favore delle famiglie residenti a Gussola, come da prospetto che segue:

Bambini nati dal 1° gennaio 2024						
Fascia ISEE	Retta full-time (IVA al 5% inclusa e pasti esclusi)	Bonus INPS	Contributo comunale	Retta full-time comprensiva del Bonus INPS e al netto del contributo comunale	Nidi Gratis Plus	Retta full-time a carico dell'utente al netto dei contributi precedenti (IVA al 5% inclusa e pasti esclusi)
Fino a 20.000,00 euro	€ 715,28	€ 327,27	€ 0,00	€ 715,28	€ 388,01	€ 0,00
Da 20.000,01 euro a 25.000,00 euro	€ 715,28	€ 327,27	€ 188,01	€ 527,27	€ 100,00	€ 100,00
Da 25.000,01 euro a 40.000,00 euro	€ 715,28	€ 327,27	€ 238,01	€ 477,27	-	€ 150,00
Da 40.000,01 euro in su o in caso di ISEE minorenni assente, difforme, discordante, non calcolabile	€ 715,28	€ 136,37	€ 128,91	€ 586,37	-	€ 450,00
Fascia ISEE	Retta part-time (IVA al 5% inclusa e pasti esclusi)	Bonus INPS	Contributo comunale	Retta part-time comprensiva del Bonus INPS e al netto del contributo comunale	Nidi Gratis Plus	Retta part-time a carico dell'utente al netto dei contributi precedenti (IVA al 5% inclusa e pasti esclusi)
Fino a 20.000,00 euro	€ 644,35	€ 327,27	€ 0,00	€ 644,35	€ 317,08	€ 0,00
Da 20.000,01 euro a 25.000,00 euro	€ 644,35	€ 327,27	€ 137,08	€ 507,27	€ 100,00	€ 80,00
Da 25.000,01 euro a 40.000,00 euro	€ 644,35	€ 327,27	€ 187,08	€ 457,27	-	€ 130,00
Da 40.000,01 euro in su o in caso di ISEE minorenni assente, difforme, discordante, non calcolabile	€ 644,35	€ 136,37	€ 107,98	€ 536,37	-	€ 400,00

RITENUTO, per tutto quanto precede e al fine di sostenere le fasce deboli nell'accesso ai servizi per la prima infanzia e la trasparenza nell'assegnazione e destinazione dei fondi comunali, di approvare la proposta del Sindaco;

VISTI:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.*”, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.*”, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, rubricato “*Codice in materia di protezione dei dati personali.*”, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*»;
- la “*Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza*” del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026/2028 del Comune di Gussola, approvato con deliberazione G.C. n. 27 del 23/03/2026, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che ostino all’assunzione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6-*bis* della Legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012;

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l’art. 26, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., a norma del quale: “1. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.*
2. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. [...]*
3. *La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario. [...]*”;
- l’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., a tenore del quale la pubblicazione degli atti di erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, comprende, necessariamente, la pubblicazione, tra l’altro, dei seguenti dati: “*il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario*”, “*l’importo del vantaggio economico corrisposto*”, “*la norma o il titolo a base dell’attribuzione*”, la “*modalità seguita per l’individuazione del beneficiario*”;
- l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., disciplinante le competenze della giunta comunale;

- l'art. 49 del T.U.E.L., in materia di pareri dei responsabili dei servizi;
- gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., che disciplinano funzioni gestionali e responsabilità proprie dei responsabili di settore o di servizio;

ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento, in conformità alle sopracitate disposizioni;

VISTI:

- lo "*Statuto comunale*", approvato con deliberazione C.C. n. 13 in data 28/02/2002, come modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 21/06/2023;
- il "*Regolamento comunale di contabilità*", approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 29/11/2018;
- il "*Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali*", approvato, con modificazioni, con deliberazione C.C. n. 6 del 28/03/2015;
- il "*Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*" dell'ente, approvato con deliberazione G.C. n. 76 del 23/12/2024;
- il "*Regolamento sui controlli interni*", approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 28/03/2015;
- il "*Regolamento comunale per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di persone e soggetti pubblici e privati*", approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 21/07/2015;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Amministrativo, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) **DI DARE ATTO** che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **DI APPROVARE**, per l'anno educativo 2026/2027, le rette mensili di frequenza dell'Asilo Nido di Gussola, applicabili alle famiglie residenti nel territorio del comune di Gussola, e di approvare la misura della compartecipazione, differenziata su base ISEE, a favore delle famiglie residenti a Gussola, come da prospetti che seguono:

Bambini nati dal 1° gennaio 2024						
Fascia ISEE	Retta full-time (IVA al 5% inclusa e pasti esclusi)	Bonus INPS	Contributo comunale	Retta full-time comprensiva del Bonus INPS e al netto del contributo comunale	Nidi Gratis Plus	Retta full-time a carico dell'utente al netto dei contributi precedenti (IVA al 5% inclusa e pasti esclusi)
Fino a 20.000,00 euro	€ 715,28	€ 327,27	€ 0,00	€ 715,28	€ 388,01	€ 0,00
Da 20.000,01 euro a 25.000,00 euro	€ 715,28	€ 327,27	€ 188,01	€ 527,27	€ 100,00	€ 100,00
Da 25.000,01 euro a 40.000,00 euro	€ 715,28	€ 327,27	€ 238,01	€ 477,27	-	€ 150,00
Da 40.000,01 euro in su o in caso di ISEE minorenni assente, difforme, discordante, non calcolabile	€ 715,28	€ 136,37	€ 128,91	€ 586,37	-	€ 450,00
Fascia ISEE	Retta part-time (IVA al 5% inclusa e pasti esclusi)	Bonus INPS	Contributo comunale	Retta part-time comprensiva del Bonus INPS e al netto del contributo comunale	Nidi Gratis Plus	Retta part-time a carico dell'utente al netto dei contributi precedenti (IVA al 5% inclusa e pasti esclusi)
Fino a 20.000,00 euro	€ 644,35	€ 327,27	€ 0,00	€ 644,35	€ 317,08	€ 0,00
Da 20.000,01 euro a 25.000,00 euro	€ 644,35	€ 327,27	€ 137,08	€ 507,27	€ 100,00	€ 80,00
Da 25.000,01 euro a 40.000,00 euro	€ 644,35	€ 327,27	€ 187,08	€ 457,27	-	€ 130,00
Da 40.000,01 euro in su o in caso di ISEE minorenni assente, difforme, discordante, non calcolabile	€ 644,35	€ 136,37	€ 107,98	€ 536,37	-	€ 400,00

3) **DI DARE ATTO** che, a seguito di procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'asilo nido di Gussola esperita, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) certificata Sintel di Regione Lombardia (Id Procedura: 215904544 - CIG: BAA9A78177), e aggiudicata con determinazione n. 207 del 28/05/2026:

a) la gestione dell'Asilo Nido di Gussola risulta affidata in concessione, per il periodo dal 01/09/2026 al 31/07/2031, all'operatore economico "Progetto Itaca Società Cooperativa Sociale", Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03597230139, con sede legale in Como (CO), C.A.P. 22100, Via Martino Anzi n. 8;

b) a seguito del cambiamento dell'ente gestore dell'Unità d'offerta sociale denominata "Asilo Nido di Gussola", per effetto della nuova modalità di gestione del servizio non più attraverso lo strumento dell'appalto, come nell'anno educativo 2025/2026, bensì attraverso lo strumento della concessione amministrativa con decorrenza dall'anno educativo 2026/2027, il gestore si identifica non più nel Comune di Gussola, bensì nel concessionario del servizio,

“Progetto Itaca Società Cooperativa Sociale”, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03597230139, con sede legale in Como (CO), C.A.P. 22100, Via Martino Anzi n. 8;

c) per le motivazioni esposte in premessa e in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 177, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, al fine di assicurare la sostenibilità del piano economico finanziario (PEF) posto a base della procedura di affidamento esperita, il Comune di Gussola si è impegnato a compartecipare alla spesa per il servizio di asilo nido attivando le seguenti risorse, di cui è data evidenza nel PEF redatto dall'Ente come conto preliminare della concessione, al fine di assicurare il funzionamento dei servizi per la prima infanzia, di migliorarne la qualità/capacità di risposta ai bisogni delle famiglie residenti e di favorire l'accesso ai servizi da parte delle famiglie:

- messa a disposizione del concessionario degli spazi dell'asilo nido comunale;
- assunzione, a carico del bilancio comunale, del costo per la fornitura dei pannoloni, stimato in € 4.000,00 annui;
- assunzione, a carico del bilancio comunale, del costo relativo alle utenze (acqua, energia elettrica e gas), stimato in € 14.000,00 annui;
- trasferimento al concessionario delle somme derivanti dal Fondo Sociale Regionale, per un contributo stimato in € 5.000,00 annui (fatto salvo l'onere, posto a carico del concessionario, di presentare, annualmente, idonea rendicontazione gestionale ed economica del servizio, secondo le modalità e nei termini comunicati dal Consorzio Casalasco Servizi Sociali di Casalmaggiore, ai fini dell'assolvimento del debito informativo nei confronti della Regione Lombardia e del riparto del contributo a valere sulle risorse del FSR, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Capitolato speciale disciplinante la gestione del servizio);
- trasferimento al concessionario delle somme derivanti dal Fondo Sistema educativo 0-6 anni, per un contributo stimato in € 3.500,00 annui;

d) a norma dell'art. 15 del Capitolato speciale disciplinante la gestione del servizio:

- spetta al concessionario l'introito diretto della retta mensile, per utente, determinata dall'esito della gara, tenuto conto della modalità d'orario fruita dall'utente;
- il concessionario è tenuto a detrarre da tale retta le compartecipazioni a favore delle famiglie qui deliberate, nonché l'eventuale bonus “Nidi Gratis Plus” della Regione Lombardia, che il Comune corrisponderà direttamente al concessionario;

e) a norma dell'art. 13 del Regolamento dell'Asilo nido di Gussola:

- la partecipazione delle famiglie ai costi del servizio è gestita direttamente dal gestore;
- il Comune erogherà, a favore di ciascun bambino residente nel territorio comunale di Gussola e frequentante il nido, un contributo mensile, parametrato alle fasce ISEE, secondo l'importo stabilito con il presente provvedimento;
- tale contributo sarà versato dal Comune di Gussola al gestore, che provvederà a scontarlo direttamente dalle rette di frequenza (ad esclusione del mese di agosto);
- il nucleo familiare che decida di non avvalersi del calcolo ISEE verrà inserito nella fascia di reddito massima;

4) **DI DARE ATTO** che gli oneri da tale provvedimento derivanti trovano imputazione sui competenti interventi di parte uscita del Bilancio di previsione finanziario 2026/2028, dotati di idoneo stanziamento;

5) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Amministrativo, al Responsabile del Servizio Finanziario e all'Ufficio Servizi Sociali, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza;

6) **DI INVIARNE**, altresì, copia al gestore del servizio di asilo nido, “Progetto Itaca Società Cooperativa Sociale”, con sede legale in Como (CO), C.A.P. 22100, Via Martino Anzi n. 8;

7) **DI COMUNICARE** l'adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari, agli effetti e

secondo le modalità previste dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

8) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio *on line*, nel sito internet istituzionale del Comune di Gussola, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

9) **DI ASSolvere** agli obblighi prescritti, in materia di trasparenza, dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., attraverso la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'ente;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di provvedere in merito e ritenuta sussistente la necessità di anticipare l'esecuzione del presente provvedimento con separata e autonoma votazione, atta a disporre l'immediata eseguibilità, al fine di procedere, senza ritardo e pregiudizi al buon andamento dell'amministrazione, con gli atti conseguenti,

CON separata e unanime votazione favorevole, espressa nei modi di legge,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-



COMUNE DI GUSSOLA
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera nr. **61** Data Delibera **06/07/2026**

OGGETTO

SERVIZIO DI ASILO NIDO: APPROVAZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA DEL SERVIZIO E DELLE COMPARTECIPAZIONI A FAVORE DELLE FAMIGLIE RESIDENTI PER L'ANNO EDUCATIVO 2026/2027.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 06/07/2026 IL Responsabile di Servizio F.to Mantovani Emanuela
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 06/07/2026 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Padovani Nicola

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to SIG. BELLI FRANZINI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGI

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **08/07/2026** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 08/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGI

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 08/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGI

DOTT.SSA CANDELA SABINA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **06/07/2026**

Data 18/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGI

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **18/07/2026**

Data 18/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGI

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA
